

C11818 - FATER/RAMO DI AZIENDA DI THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Provvedimento n. 24072

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2012 ;

SENTITO il Relatore, Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Fater S.p.A., pervenuta in data 2 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Fater S.p.A. (di seguito, Fater) è una società attiva nella produzione e vendita di pannolini per bambini, prodotti di protezione per l'incontinenza degli adulti e prodotti per l'igiene femminile.

Fater è controllata congiuntamente da Procter & Gamble Holding S.r.l. e da Tenimenti Angelini S.p.A., ciascuna delle quali detiene il 50% del suo capitale sociale.

Procter & Gamble Holding S.r.l. appartiene al Gruppo P&G, facente capo alla società The Procter & Gamble Company, allo stato attiva nella produzione e vendita di prodotti per la cura dei tessuti e della casa.

Tenimenti Angelini S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Angelini e facente capo alla società Angelini Finanziaria S.p.A., che attualmente non opera nei mercati interessati dalla presente operazione, risultando attiva (con il marchio "Amuchina") nel settore dei disinfettanti per indumenti e superfici.

Nel 2011 Fater ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [60-70]¹ miliardi di euro, di cui circa [10-15] miliardi di euro nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro in Italia.

Il ramo d'azienda (di seguito, RDA) oggetto di acquisizione da parte di Fater, attualmente controllato in via esclusiva della società The Procter & Gamble Company (di seguito, P&GCo), è composto da elementi patrimoniali utilizzati per la produzione, il confezionamento, la distribuzione, il *marketing* e la vendita di prodotti per la cura dei tessuti e della casa, contraddistinti dai marchi "Ace", "Neoblanc" e "Ace Gentile".

RDA, nell'anno 2011, ha realizzato a livello mondiale ed europeo un fatturato pari a circa [100-150] milioni di euro, di cui circa [47-100] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Fater, di RDA, il ramo d'azienda attualmente controllato in via esclusiva da P&GCo.

A seguito dell'operazione in esame, si verificherà il passaggio dal controllo esclusivo di RDA da parte di P&GCo al controllo congiunto dello stesso RDA da parte di Procter & Gamble Holding S.r.l. e di Tenimenti Angelini S.p.A., tramite la loro controllata Fater.

L'operazione prevede le seguenti restrizioni accessorie:

un primo gruppo ha ad oggetto accordi di licenza relativi a diversi tipi di proprietà intellettuale, riguardanti marchi ("Ace", "Neoblanc" e "Ace Gentile"), brevetti, *know-how*, tecnologie e disegni industriali. Nello specifico, per quanto concerne i marchi "Ace", "Neoblanc" e "Ace Gentile" ceduti da P&GCo all'acquirente Fater, quest'ultima concederà a P&GCo una licenza esclusiva per utilizzare senza alcun limite temporale tali marchi in contesti produttivi diversi da quelli oggetto di trasferimento. Al contrario, gli altri accordi prevedono che P&GCo rimanga titolare dei relativi diritti e che conceda a Fater una licenza per consentirle l'utilizzo dei medesimi; di tali licenze, quelle riguardanti il *know-how* e le tecnologie sono concesse in perpetuo agli acquirenti, mentre quelle relative ai brevetti ed ai disegni industriali avranno termine nel momento in cui scadrà l'ultimo brevetto/disegno registrato (par. 27/28/31 della Comunicazione 2005/C56/03 della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni).

Un secondo gruppo comprende una serie di accordi di acquisto e fornitura (che non prevedono quantitativi illimitati e/o l'esclusiva e non conferiscono uno *status* di fornitore/acquirente privilegiato a P&GCo,) necessari ad assicurare la continuità del *business* nel periodo necessario a consentire la sostituzione dei rapporti di dipendenza di RDA nei confronti di P&GCo, con una posizione di autonomia sul relativo mercato. Il più rilevante di tali accordi concerne un impianto di produzione sito in Gattatico (RE), utilizzato non solo per la produzione di additivi per bucato a marchio "Ace", ma anche, principalmente, per la realizzazione di prodotti per la casa (a marchio "Mastro Lindo") non ricompresi nel RDA e che rimarranno in capo a P&GCo. In particolare, considerato che le unità produttive riferibili ai diversi tipi di prodotti non possono essere fisicamente separate senza interrompere l'attività delle parti, i contraenti hanno previsto

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

che P&GCo produrrà per Fater alcuni additivi per bucato per un periodo di cinque anni (par. 32/33 della Comunicazione 2005/C56/03 della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, comportando l'acquisizione del controllo congiunto, da parte di Procter & Gamble Holding S.r.l. e di Tenimenti Angelini S.p.A. tramite la controllata Fater, del ramo d'azienda (RDA) attualmente controllato in via esclusiva da P&GCo, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed essendo soggetta all'obbligo della comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese coinvolte nell'acquisizione è stato superiore a 474 milioni di euro.

I patti di cui al precedente paragrafo appaiono rivestire natura accessoria rispetto all'operazione in esame, in quanto direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione in esame e ad essa necessari per la gestione del ramo d'azienda controllato congiuntamente da Procter & Gamble Holding S.r.l. e da Tenimenti Angelini S.p.A. tramite Fater².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante dell'operazione in esame è quello della produzione e vendita di prodotti per la cura dei tessuti e della casa, distinguibili in a) additivi per bucato; b) pulitori per la casa; c) pulitori per wc³, in cui sarà attivo il ramo d'azienda controllato congiuntamente da Procter & Gamble Holding S.r.l. e da Tenimenti Angelini S.p.A. tramite Fater⁴. Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato, esso appare assumere una dimensione nazionale, in quanto i prodotti in questione sono beni di largo consumo, venduti tramite reti distributive realizzate su tale base, tenuto peraltro conto che di frequente, come nel caso di specie, i marchi ed i segni distintivi utilizzati per commercializzare i relativi prodotti sono riferibili a licenze concesse ad imprese diverse in paesi diversi⁵.

In ogni caso, si ritiene che, anche sotto il profilo geografico, un'esatta definizione del mercato interessato possa essere comunque lasciata aperta, dal momento che, indipendentemente da ogni definizione adottata, la valutazione concorrenziale dell'operazione in esame non muterebbe. Infatti, come conseguenza dell'operazione in esame, le quote di mercato in precedenza detenute nei mercati interessati da P&GCo (cfr. tabella 1), società posta a capo del Gruppo P&G, risulteranno complessivamente attribuibili a Fater, società controllata congiuntamente per il 50% ciascuna del capitale sociale da Procter & Gamble Holding S.r.l. e da Tenimenti Angelini S.p.A.

Tabella 1

2011-2012	Fater (post operazione)
Additivi per bucato	[25-30%]
Prodotti pulizia casa	[5-10%]
Prodotti pulizia wc	[10-15%]

Fonte: Fater S.p.A.

In tale contesto, l'operazione comunicata non comporterà alcuna sovrapposizione orizzontale nei mercati interessati, tenuto conto che in tali mercati il Gruppo P&G già operava tramite la controllata P&GCo e che Tenimenti Angelini S.p.A. non risulta attivo in tali mercati, realizzando esclusivamente prodotti nell'ambito del settore dei disinfettanti per indumenti e superfici; in presenza di numerosi concorrenti a livello mondiale, quali Bolton, Unilever, Reckitt Benckiser, Colgate, Johnson Wax, Guaber, con quote di mercato equivalenti o anche superiori a quella che le parti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

² [Cfr., in proposito, per quanto concerne gli accordi di licenza di cui al primo gruppo, i paragrafi 27, 28 e 31 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni 2005/C 56/03; per quanto riguarda gli accordi relativi agli obblighi di acquisto e fornitura di cui al secondo gruppo, i paragrafi 32 e 33 della medesima Comunicazione.]

³ [Il mercato in questione è stato valutato dalla Commissione nei casi COMP/M. 1632 Reckitt&Colman/Benckiser del 3 settembre 1999 e COMP/M. 5658 Unilever/Sara Lee del 17 novembre 2010, che ha distinto il settore dei prodotti per la cura dei tessuti in: a) detersivi per bucato; b) smacchiatori per bucato; c) ammorbidenti per bucato; d) pulitori per tappeti. In tali casi, la Commissione ha suddiviso il settore dei prodotti per la cura della casa in: a) pulitori multi-uso; b) pulitori per il wc; c) lucidanti e cere; d) lucidanti per metalli. In tali contesti, la Commissione ha ritenuto che le specifiche tipologie di prodotti costituiscano mercati del prodotto separati.]

⁴ [In merito al settore interessato dalla presente operazione, cfr. provv. n. 16259 del 14 dicembre 2006, C8108 - Axa Inv. Managers PE Europe/Glanmire, in Boll. n. 50/06 e provv. n. 14147 del 17 marzo 2005, C6933 - Industria & Finanza SGR/Emmegi Detergents, in Boll. n. 11/05, l'Autorità ha fatto riferimento al mercato degli additivi per bucato ed al mercato dei detersivi per la pulizia della casa.]

⁵ [Cfr., in proposito, le note 5 e 6.]

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutarli, laddove ne sussistano i presupposti, ove si realizzino oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella